

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SEDE REFERENTE - C. 1824

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

Relatore/i in Commissione: [LOSS Martina](#);

Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

ITER

(aggiornato al 15/01/2020 11:46:06)

Sommario

Sede Referente..... 3

Agricoltura (XIII)

Mercoledì 26 giugno 2019 — (Esame e rinvio).....3

Attività Conoscitiva.....9

Martedì 12 novembre 2019

Agricoltura (XIII)

Audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico..... 9

Martedì 19 novembre 2019

Agricoltura (XIII)

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del

settore florovivaistico.....	10
<i>Martedì 3 dicembre 2019</i>	
Agricoltura (XIII)	
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.....	11
<i>Mercoledì 4 dicembre 2019</i>	
Agricoltura (XIII)	
Audizione informale di rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.....	12
Audizione informale di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.....	13
<i>Martedì 14 gennaio 2020</i>	
Agricoltura (XIII)	
Audizioni informali di rappresentanti di Federfiori-Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.....	14
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.....	15

Sede Referente

Estratto dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni

pag. 182

Vai al documento on-line sul sito della Camera:



XIII Commissione (Agricoltura)

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente *Filippo GALLINELLA*.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

C. 1824 Liuni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Martina LOSS (Lega), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche.

Osserva preliminarmente che la normativa attuale vigente relativa al settore del florovivaismo è composta da diversi provvedimenti che hanno disciplinato alcune parti della materia, cui oggi si vuole dare una visione unitaria e una completezza normativa.

La legislazione nazionale sui materiali di moltiplicazione discende quasi esclusivamente dalla regolamentazione comunitaria. Tuttavia il settore floricolo non ha mai potuto godere, a livello di regolamentazione comunitaria, di una OCM (Organizzazione Comune del Mercato) propria, che prevedesse opportunità e provvedimenti per il settore.

La legislazione nazionale del settore non presenta norme specifiche unitarie e si è ritenuto quindi essenziale poter avere oggi un testo chiaro e definitivo che, oltre a dare inquadramento alle principali attività del settore, dia seguito alle istanze dei numerosi operatori.

Come riportato dal piano nazionale del settore florovivaistico 2014/2016, rileva che il comparto comprende il segmento dei fiori e delle fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e di quelle utilizzate per gli spazi a verde.

L'entità della superficie agricola utilizzata (SAU) è del 30 per cento della superficie europea complessiva, il che conferisce all'Italia una posizione dominante in ambito europeo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono infatti circa 300.000 gli ettari destinati alla floricoltura intensiva e floro-ornamentale. Le aziende, secondo quanto riporta il piano, agiscono su una superficie limitata: mediamente inferiore a 1 ettaro quelle floricole, e superiore a 2 ettari quelle che producono in vaso e prodotti vivaistici.

Dal lato degli scambi, l'Italia è un Paese esportatore netto di piante, alberi, arbusti e di fogliame e fronde. Il settore vanta una produzione pari a 2,6 miliardi di euro, suddivisa paritariamente tra il mercato dei fiori e delle piante in vaso e quello per i prodotti florovivaistici.

La relazione illustrativa evidenzia tuttavia che, ancorché i prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentino una delle tradizionali eccellenze italiane, il mancato supporto a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale abbiano portato, negli ultimi anni, a una forte crisi che si è manifestata con la riduzione del numero di aziende e delle superfici.

In questo contesto, la relazione illustrativa evidenzia inoltre come i prodotti del florovivaismo e in particolare le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico rappresentino un prodotto strategico in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, e di diventare motore di sviluppo sostenibile.

Per tali ragioni, la proposta di legge persegue la finalità di introdurre, racchiudendole in un unico contesto normativo, norme in materia di coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.

Fa presente che l'articolo 1 reca la definizione delle attività del settore florovivaistico.

Nel dettaglio, il comma 1 delinea l'ambito di intervento del provvedimento.

Il comma 2 specifica che il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale.

Il comma 3 individua i seguenti cinque macro-comparti produttivi, specificandone l'ambito produttivo: floricoltura intensiva; produzione di organi di propagazione gamica; vivaismo ornamentale; vivaismo ortofrutticolo e vivaismo non ornamentale.

Il comma 4 statuisce che il settore florovivaistico comprende attività di tipo agricolo, industriale e di servizio, individuando tutti i soggetti coinvolti nelle attività del settore.

A tale proposito, rileva che il medesimo comma 4 specifica che il settore include: *a*) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i fattori di produzione intermedi, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali condizionati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere; *b*) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili e la distribuzione al dettaglio, che comprende: mercati pubblici e privati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi e fiorai, punti vendita, centri per il giardinaggio, la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di *bricolage*, ambulanti, rivenditori e impiantisti.

Il comma 5 stabilisce che, nell'ambito delle attività di intermediazione e di vendita al dettaglio di cui alla lettera *b*) rientrano tutti i servizi relativi alla logistica, nonché le attività svolte dalle società che gestiscono i brevetti per le novità vegetali e dai professionisti operanti nelle attività di consulenza e assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano e forestale.

L'articolo 2, nel recare la definizione di attività agricola florovivaistica, specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, e che consiste nell'attività diretta alla produzione e alla manipolazione del vegetale.

Tale articolo definisce, inoltre, la figura dell'operatore professionale che, in base all'articolo 2, numero 9) del regolamento (UE) 2016/2031, è il soggetto di diritto pubblico o privato che svolge, a titolo professionale, una o più delle seguenti attività: impianto, riproduzione, produzione (compresi la coltivazione, la ricoltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento), introduzione e movimentazione dentro e fuori dall'Unione europea, commercializzazione, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Ai sensi del comma 3, sono considerate attività rientranti nell'ambito della produzione e della vendita delle piante: la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbani, insieme al trasporto e alla messa a dimora. Sono, altresì, considerate attività agricole le operazioni di manutenzione degli spazi di verde nel territorio urbano.

Il comma 4 prevede che le aziende vivaistiche già attive nell'accrescimento di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche regionali per produrre materiale forestale certificato.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione degli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione; delle principali figure professionali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione nonché della collocazione funzionale dei centri per il giardinaggio disciplinati dal successivo articolo 11.

Rileva che l'articolo 3 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate alle attività florovivaistiche al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale (comma 1). Una volta costituiti i distretti, le regioni e le province autonome adeguano i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione (comma 4).

Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente dal provvedimento in esame le aree agricole, coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni (comma 1).

Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari (comma 1).

Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono altresì consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico (comma 2).

Nei distretti florovivaistici possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, tra le quali gli agriturismi (comma 3).

Osserva che l'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio (comma 1), del quale definisce la composizione (comma 2) stabilendo inoltre che ai suoi componenti non spetti alcun compenso (comma 3).

Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione (commi 8 e 9).

Nell'ambito del Tavolo tecnico è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici con il compito di raccogliere i dati relativi alla produzione e all'evoluzione delle superfici divise per la tipologia di produzione, il numero degli addetti, i prezzi e l'andamento di mercato, i volumi di importazione ed esportazione (comma 4).

Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di promuovere la qualità dei materiali vivaistici, di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere sostenibili gli impianti a verde, nonché di esprimere pareri.

Segnala che l'articolo 5 istituisce un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo presso il MIPAAFT.

L'articolo 6, dedicato alla disciplina dei rapporti con le amministrazioni centrali, prevede che il Tavolo sia consultato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (comma 1) e sulle tematiche relative ai criteri ambientali minimi (CAM) elaborati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (comma 2).

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.

Il Piano, di durata triennale, fornisce alle regioni e alle province autonome gli indirizzi in ordine alle misure e agli obiettivi del settore, anche al fine del loro recepimento nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

Il piano individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

L'articolo 8 dedicato alla qualità delle produzioni e dei marchi, prevede che le regioni possono istituire marchi che certifichino il rispetto degli *standard* di prodotto e di processo per i prodotti florovivaistici (comma 1). Il MIPAAFT è chiamato a promuovere il marchio «VivaiFiori» (comma 2) e a promuovere, altresì, la stipula di protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nel settore (comma 3).

L'articolo 9 prevede che l'Osservatorio per i dati statistici ed economici è chiamato a seguire i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea e a coordinarsi con l'Agenzia delle dogane relativamente alle questioni riguardanti i Codici doganali internazionali (comma 1). Un funzionario del Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT partecipa all'Osservatorio con il compito di raccordarsi all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e con le attività che vengono svolte nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (comma 2). Ai sensi del comma 3 l'Osservatorio cura la pubblicazione della normativa vigente attraverso uno specifico portale *web* (*www.phytoweb.it*).

L'articolo 10 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Tale articolo prevede l'aggiornamento periodico della sezione relativa al settore florovivaistico del sito del MIPAAFT e la predisposizione da parte del Ministero del Piano fieristico nazionale, che dovrà essere adottato di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. In base a quanto stabilito dal comma 3, il Dicastero agricolo può inoltre attivare iniziative di comunicazione e di promozione, stipulando convenzioni o prevedendo collaborazioni con i media radio televisivi.

L'articolo 11 disciplina i centri per il giardinaggio, individuandoli nelle aziende agricole che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotate di punto vendita, impegnate nelle attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. L'attuazione dell'articolo è affidata a un decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 12 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame debba essere adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.

Ricorda, al riguardo, che il 22 febbraio 2018 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-regioni l'accordo sul Documento relativo allo *Standard* professionale e formativo di manutentore del verde, predisposto in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. L'area di attività è riferita alla costruzione, cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini (non sono compresi i lavori di silvicoltura e quelli inerenti il verde storico). I corsi di formazione per la qualificazione di *Manutentore del verde* sono rivolti al titolare d'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa. I corsi sono erogati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati. I requisiti di ammissione sono il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, 18 anni di età o un'età inferiore purché in possesso di qualifica professionale

triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione. Sono, poi, previsti specifici casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo.

L'articolo 13 prevede che le amministrazioni possono stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere oggetto di subappalto nella misura massima del 30 per cento ad esclusione dei servizi di fornitura, messa a dimora e successiva cura dell'alberatura.

L'articolo 14 prevede che il MIPAAFT incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

In base all'articolo 15, il Dicastero agricolo è chiamato poi a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

Infine, l'articolo 16 individua la copertura finanziaria prevedendo che: il Ministero è chiamato a destinare una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, per le attività di comunicazione e di promozione del settore (comma 1); una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero, nel limite massimo di 2 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore.

[Filippo GALLINELLA](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

Attività Conoscitiva

Estratto dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni

pag. 243

Vai al documento on-line sul sito della Camera:



XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta di martedì 12 novembre 2019

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.



XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta di martedì 19 novembre 2019

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.15.



XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta di martedì 03 dicembre 2019

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.



XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta di mercoledì 04 dicembre 2019

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.



XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta di mercoledì 04 dicembre 2019

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.



XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta di martedì 14 gennaio 2020

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Audizione di rappresentanti di Federfiori-Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.



XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta di martedì 14 gennaio 2020

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.30.

Ulteriori informazioni

NOTA: In questa sezione sono riportate alcune informazioni concernenti l'atto o gli atti cui il presente Fascicolo Iter si riferisce.

C. 1824 *Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*

Presentata il **03/05/2019**

LIUNI Marzio (*LEGA*), VIVIANI Lorenzo (*LEGA*), BUBISUTTI Aurelia (*LEGA*), COIN Dimitri (*LEGA*), GASTALDI Flavio (*LEGA*), GOLINELLI Guglielmo (*LEGA*), LOLINI Mario (*LEGA*), LO MONTE Carmelo (*LEGA*), BAZZARO Alex (*LEGA*), BELLACHIOMA Giuseppe Ercole (*LEGA*), BIANCHI Matteo Luigi (*LEGA*), BISA Ingrid (*LEGA*), BORDONALI Simona (*LEGA*), CAVAN-
DOLI Laura (*LEGA*), CECCHETTI Fabrizio (*LEGA*), COLLA Jari (*LEGA*), COMENCINI Vito (*LEGA*), COVOLO Silvia (*LEGA*), DARA Andrea (*LEGA*), DE MARTINI Guido (*LEGA*), DI SAN
MARTINO LORENZATO DI IVREA Luis Roberto (*LEGA*), DONINA Giuseppe Cesare (*LEGA*), FANTUZ Marica (*LEGA*), FERRARI Roberto Paolo (*LEGA*), FOGLIANI Ketty (*LEGA*), FOSCO-
LO Sara (*LEGA*), FRASSINI Rebecca (*LEGA*), FURGIUELE Domenico (*LEGA*), GIACOMETTI
Antonietta (*LEGA*), GRIMOLDI Paolo (*LEGA*), LOCATELLI Alessandra (*LEGA*), LORENZONI
Eva (*LEGA*), LUCCHINI Elena (*LEGA*), MACCANTI Elena (*LEGA*), MATURI Filippo (*LEGA*),
MORELLI Alessandro (*LEGA*), PANIZZUT Massimiliano (*LEGA*), PIASTRA Carlo (*LEGA*), PIC-
COLO Tiziana (*LEGA*), PRETTO Erik Umberto (*LEGA*), RACCHELLA Germano (*LEGA*), RIBOL-
LA Alberto (*LEGA*), SASSO Rossano (*LEGA*), TOMBOLATO Giovanni Battista (*LEGA*), TONEL-
LI Gianni (*LEGA*), VALBUSA Vania (*LEGA*), VALLOTTO Sergio (*LEGA*), ZORDAN Adolfo (*LEGA*)

Assegnato in **sede referente** alla Commissione: **XIII (Agricoltura)** il **07/06/2019**

Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali